

coltà di avere *cæmeterium pro defunctis*, & *Confessorem*. Se i Titolati non fossero stati a parte della Cura, ma quella fosse stata piena e sola nel Piovano, essi non sarebbero entrati nella concessione della facoltà d'aver il Confessore, *qui libere Sanftimonialibus possit administrare Sacramenta*. Negli antichi tempi, come appar dello stesso Monumento, pag. 130, avevano le Monache facoltà di eleggersi il Confessore e Cappellano, *qui eis & earum conversis ac familiaribus exhibeant Ecclesiastica Sacramenta*. Ma pare che dopo gli anzidetti decreti i Piovani ed altri costituiti in dignità Ecclesiastica, come persone gravi e autorevoli siano entrati a confessar le Monache.

504) Placqué a Dio finalmente colla peste rimediata a questa peste, ed essendo cessato il male era ormai tempo, che tali persone ritornassero alle loro Chiese con quell'assiduità che le condizioni loro richiedevano, e da cui tenevali lontani l'assistenza alle Monache. Per ciò nel 1527, 26 Settembre, il Patriarca Girolamo Querini fece decreto, che non si ritenessero offizj e Benefizj incompatibili coi Canonicati della Cattedrale. Sicchè il dì 27 seguente citò P. Simplicio de Carminatis Arciprete di Castello perchè dovesse lasciare il Confessionale delle Monache di S. Lorenzo, che erano molte, e si confessavano *crebro in anno*. Nacquero subito discordie, principalmente per certi pretesi indulti avuti da Eugenio IV, per i quali P. Girolamo Cursio Primicerio pretendeva di poter ritenersi in un col Primiceriato di Castello eziandio il Presbiterato in San Felice.

505) Non ottenne già il Decreto del Querini il